

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LO GIUDICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1967

Norme concernenti il personale delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Or sono 22 anni veniva attuata, sebbene con una legge incompleta ma necessaria, la riforma degli Organismi economici nelle provincie, attraverso la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia, creati dal soppresso regime, e la ricostituzione in ogni provincia della Camere di commercio industria ed agricoltura, da una parte, e la creazione, dall'altra, degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, quali organi periferici del Ministero.

Il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, però, inviava ad un successivo provvedimento legislativo l'emanazione delle norme per l'ordinamento, il funzionamento e per il personale sia delle Camere di commercio che degli Uffici statali industria e commercio; provvedimento, che nonostante tutti i tentativi sinora fatti, sia in sede ministeriale che in sede parlamentare, non è stato possibile ancora varare.

Sin da allora, tuttavia, in ossequio ai principi democratici del nuovo ordinamento costituzionale che andava maturandosi nella Nazione, il legislatore del 1944 volle espressamente sancire due principi fundamenta-

li della riforma; il primo, che si basava sulla netta distinzione (come ebbe a sottolineare il Ministero dell'industria e commercio con la circolare illustrativa del 5 ottobre 1944) fra le ricostituite Camere di commercio, industria ed agricoltura, quali Enti economici a base elettiva, provvisti di personalità giuridica, con larga autonomia, ed i nuovi Uffici di Stato (Uffici provinciali dell'industria e commercio) alle dirette dipendenze del Ministero; il secondo, che veniva ad abrogare le norme che facevano obbligo ai Consigli provinciali delle corporazioni di avvalersi, per la Segreteria, degli uffici statali delle corporazioni, eliminando così il complesso ed ibrido rapporto Enti camerali — Uffici di Stato e stabilendo (articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale numero 315 del 1944) la facoltà che le Camere si potessero avvalere dell'opera degli Uffici provinciali dell'industria e commercio, soltanto nei casi (precisava la citata circolare ministeriale) in cui il Presidente della giunta camerale dovesse trovare difficoltà nell'organizzare il servizio di segreteria per deficienza di personale camerale adatto, ed in ogni caso detta facoltà veniva, per espressa disposizione, subordinata all'autorizzazione

ministeriale e dietro richiesta del Presidente della camera. Di tale facoltà, via via che il provvedimento legislativo sull'ordinamento delle Camere e degli UPIC tardava ad essere emanato, se ne è fatto un uso sempre più largo, sicchè oggi nella maggior parte delle Camere, la Segreteria è affidata a funzionari statali dei ruoli uffici, rendendo più grave la situazione d'inferiorità del personale camerale, condannato sin dal 1936 a percorrere una carriera senza vertice, lenta, in uno stato di perenne soggezione nei confronti del personale statale dei ruoli degli Uffici provinciali di industria e commercio, situazione oggi non più ammissibile nel nuovo ordinamento amministrativo democratico dello Stato. E se si spiega la mancata emanazione delle norme sulla costituzione ed il funzionamento delle Camere e degli Uffici statali, previsti dalla succitata legge di riforma, in quanto essa è collegata alla preventiva attuazione di precise norme costituzionali, come quelle sull'ordinamento regionale e del riconoscimento giuridico dei sindacati, non può ammettersi una ulteriore remora alla sistemazione dei dipendenti camerale costituenti una numerosa benemerita categoria che al Paese ha reso impareggiabili servizi nel periodo oscuro della guerra e nei duri anni della ricostruzione e che hanno dedicato in ogni tempo le loro migliori energie, corrispondendo con vivo senso del dovere e con sacrificio, ai numerosi e nuovi compiti che leggi e disposizioni hanno affidato agli Enti camerale.

Il disegno di legge che si ha l'onore di presentare tende, da un lato, a rendere giustizia a tale negletta categoria di pubblici dipendenti senza recare pregiudizio o costituire ipoteche di alcun genere a quello che sarà il futuro assetto amministrativo e funzionale delle Camere e degli UPIC, e dall'altro, a riportare nell'ambito delle leggi e delle disposizioni che regolano il pubblico impiego, l'attuale situazione giuridico-economico di detto personale non del tutto ortodossa, data, appunto la sua precarietà protrattasi da moltissimi anni.

Il disegno di legge si ispira altresì alla necessità di una immediata applicazione delle norme contemplate, in virtù anche

dei poteri di autonomia che l'Ente pubblico ha di amministrare il proprio personale nei limiti delle norme in vigore.

Al riguardo, si è voluto evitare il rinvio ad altre leggi ed a norme regolamentari che non avrebbero altro scopo che di procrastinare nel tempo le soluzioni che invece urgono nell'interesse, oltrechè del personale, di un più regolare funzionamento degli Enti camerale.

Le norme proposte, infatti, inquadrano nella legislazione vigente e fanno riferimento agli attuali regolamenti camerale approvati dal Governo e che vanno aggiornati e completati, con deliberazioni autonome degli Enti, in base alle precise indicazioni contenute nel presente disegno di legge.

Con l'articolo 1, si propone l'istituzione di una tabella unica tipo dei ruoli organici camerale, conseguenziale all'abolizione della distinzione delle Camere in classi prevista dallo stesso articolo, uniformata, per quanto attiene alle carriere, alle qualifiche ed ai coefficienti, all'articolazione vigente per il personale civile dello Stato. Si è ritenuto utile con lo stesso articolo bloccare un numero complessivo dei posti in organico che recentemente sono stati allargati con provvedimento interministeriale, per evitare che il completamento al vertice delle qualifiche contemplate nella tabella annessa al disegno di legge, possa suggestionare le Giunte camerale, specie delle Camere minori, ad allargare ulteriormente gli organici.

Con l'articolo 2 si dettano norme per ricoprire i posti inerenti alle nuove qualifiche di Segretario generale, Vice segretario generale; e di Capo servizio (quest'ultima qualifica per le Camere in atto di 2ª classe) ed allo scopo di valorizzare, da un lato, l'anzianità e la somma di esperienza acquisita dal personale camerale con qualifica di Capo reparto (equiparata a quella statale di direttore di sezione) o superiore e di contemplare, dall'altro, l'esigenza che ai posti dirigenziali e di responsabilità vadano i migliori, sono stati previsti concorsi per titoli fra lo stesso personale camerale che ricopre in atto le qualifiche di Capo reparto e superiori.

L'articolo 3 soccorre alla necessità prospettata dianzi che ciascuna Camera si avvalga del regolamento in atto in vigore per aggiornarlo ed integrarlo secondo le innovazioni previste nel disegno di legge, allo scopo di non creare ulteriori rinvii e di non subordinare la sistemazione dei dipendenti camerale a futuri regolamenti da emanarsi in sede di concerto governativo.

Gli articoli 4 e 5 riguardano il trattamento economico del personale camerale: l'articolo 4 sancisce il principio inderogabile che detto trattamento sia ancorato a quello previsto per il personale civile dello Stato secondo le qualifiche di equiparazione indicate nella tabella tipo annessa, mentre l'articolo 5 prevede opportune norme per normalizzare il maggiore trattamento che in maniera disparata gode in atto detto personale e per riportarlo nell'ambito delle leggi esistenti e dei principi sanciti dalle stesse leggi e dalla costante giurisprudenza.

La norma che stabilisce come, in ogni caso, il futuro trattamento economico del personale camerale, non possa essere superiore del 20 per cento rispetto a quello corrispondente statale, si riporta al precedente legislativo che risale al 1945 ma che tuttora regola, con disposizioni dettagliate, i modi dell'estensione dei provvedimenti economici a favore del personale dello Stato ai dipendenti degli Enti di diritto pubblico (articolo 14 decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722), mentre l'altra norma dello stesso articolo che prevede, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, la conservazione temporanea del maggiore trattamento goduto, come « assegno *ad personam* » riassorbibile con i futuri miglioramenti di legge, risponde, fra l'altro, alla massima costante del Consiglio di Stato secondo cui gli Enti pubblici autonomi non possono variare *in peius* il trattamento economico goduto dai loro dipendenti all'atto della modifica o della variazione.

L'articolo 6 prevede il sistema pensionistico per il trattamento di quiescenza del personale camerale, demandando le norme

di attuazione ad un regolamento da emanarsi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con quello del tesoro nei modi e nei termini stabiliti dallo stesso articolo. È stato previsto un termine piuttosto lungo: 18 mesi per l'emanazione del regolamento base per consentire al Governo una oculata predisposizione delle norme in relazione anche all'auspicata riforma degli Enti di previdenza e mutualistici in campo nazionale. Il predetto regolamento dovrà prevedere altresì i modi ed i termini per l'estensione del trattamento pensionistico a personale camerale posto in quiescenza con trattamento diverso.

Il successivo articolo 7 prevede, per gli impiegati già in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge, il diritto di opzione per il nuovo trattamento di quiescenza nella forma pensionistica e — perchè non sia disatteso tale diritto per coloro che lasciano il servizio entro il periodo di tempo fissato per l'applicazione del regolamento di cui all'articolo precedente — si consente l'opzione al momento del loro collocamento in quiescenza, per la « pensione » che, frattanto, salvo conguaglio, verrà liquidata dalla Camera.

Gli articoli 8 e 9 riportano quasi integralmente le norme contenute nella legge 4 febbraio 1966, n. 32, sulla soppressione dei ruoli aggiunti e la sistemazione in ruolo degli avventizi delle Amministrazioni dello Stato, con l'aggiunta di opportune ed eque norme a favore di determinate categorie del personale di ruolo.

Gli articoli da 10 a 15, riguardano le norme transitorie finali: sono previste le agevolazioni di carriera e di sistemazione che normalmente vengono accordate da tutte le Amministrazioni pubbliche nella prima applicazione di una legge riguardante l'organico del personale (articoli 10, 11) e si è voluto, in via transitoria, sino all'emanazione delle norme sull'ordinamento e sul funzionamento delle Camere e degli UPIC previste dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944, salvaguardare le posizioni di fatto dei funzionari sta-

tali degli UPIC in servizio presso le Camere (articoli 12 e 13) ed estendere loro l'eventuale maggiore trattamento economico (vedi articolo 14).

Si è appalesato necessario, come contropartita di tale trattamento agevolativo ritardato agli statali, di prevedere la sospensione di ogni concorso pubblico per i posti disponibili nei ruoli UPIC, in relazione anche al blocco dei posti di ruolo camerale disposto con l'articolo 1 del presente disegno di legge e per evitare l'inflazione dei due organici, il camerale e lo statale, in un

futuro prossimo ove l'ordinamento degli organismi economici provinciali deve trovare, con norme legislative complete, il suo assetto definitivo nel rispetto della Costituzione repubblicana e democratica che si è dato il popolo italiano.

In tale rispetto, si inquadra la disposizione finale (articolo 16) che fa salvo, per le Regioni a statuto speciale, il diverso ed eventuale più favorevole trattamento economico di quiescenza e di previdenza stabilito per i dipendenti di quella Camera.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura verrà inquadrato nei nuovi ruoli organici camerale che ciascuna Camera istituirà sulla base delle qualifiche previste dalla tabella unica allegata alla presente legge.

Resta abrogata la distinzione delle Camere in classi, mentre il numero complessivo dei posti in organico per ciascuna carriera, vengono bloccati secondo le tabelle organiche in atto esistenti in ogni Camera e ripartiti secondo le nuove qualifiche di cui all'annessa tabella.

Art. 2.

Alla nuova qualifica di Segretario generale ed a quelle di Vice segretario generale e di Capo servizio, non ancora ricoperte, si accederà mediante concorsi per titoli fra il personale della carriera direttiva di ciascuna Camera con qualifica non inferiore a Capo reparto.

Art. 3.

L'Ammissione alle qualifiche iniziali e la progressione in carriera del personale camerale avverrà in base alle norme del Regolamento in vigore che sarà aggiornato ed integrato da ciascuna Camera secondo le innovazioni previste dalla presente legge.

Art. 4.

Il trattamento economico del personale camerale è quello previsto per il personale civile dello Stato secondo i coefficienti e le qualifiche di equiparazione stabilite nell'annessa tabella unica.

Saranno estesi di diritto al personale camerale i futuri miglioramenti economici e di carriera di detto personale statale.

Art. 5.

Il maggiore trattamento in atto goduto a titolo di gratificazioni, compensi ed altro a carattere periodico e continuativo sarà normalizzato, con atto deliberativo camerale vistato dall'Organo di vigilanza, come segue: nella misura non superiore al 20 per cento dell'attuale stipendio iniziale verrà conglobato nello stipendio stesso sicchè il futuro trattamento economico del personale camerale non potrà in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto a quello corrispondente statale.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge deve essere abrogata ogni corresponsione di gratificazione o di compensi fissi, oltre la tredicesima mensilità.

La differenza fra il nuovo trattamento, determinato nei modi di cui ai commi precedenti e quello in atto goduto a qualsiasi titolo, purchè a carattere continuativo, da ciascun dipendente camerale in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, verrà conservata come « assegno *ad personam* » riassorbibile soltanto con i futuri miglioramenti di legge.

Art. 6.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere approvato da ciascuna Camera il nuovo Regolamento per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale camerale sulla base delle norme che saranno emanate sei mesi prima della scadenza del suddetto biennio, dal Ministero dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato d'intesa con quello del tesoro.

Detto regolamento deve prevedere il sistema pensionistico per il trattamento di quiescenza del personale camerale e stabilire le nuove aliquote di contribuzioni sia a carico degli Enti che del personale, nonchè le percentuali delle pensioni sia dirette che di reversibilità che in ogni caso non potranno essere inferiori a quelle del personale civile dello Stato.

Lo stesso regolamento dovrà altresì recare opportune norme per consentire la liquidazione di una pensione annua a quel personale che abbia fruito del trattamento di quiescenza sui fondi « Cassa previdenza » e degli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale, che ne facciano richiesta entro il termine che sarà stabilito.

Art. 7.

Entro tre mesi dall'adozione del nuovo regolamento pensionistico, gli impiegati già in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare per il nuovo trattamento di quiescenza nella forma pensionistica.

I dipendenti camerali che saranno collocati in quiescenza durante il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella prevista per l'applicazione del nuovo regolamento pensionistico, possono optare al momento del loro collocamento in quiescenza, per il trattamento previsto dalla « Cassa previdenza » rivalutato ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 72, e quello della « pensione » che temporaneamente verrà liquidato dalla Camera sulla base del trattamento pensionistico degli statali da conguagliarsi e tramutarsi in quello che sarà previsto dal nuovo regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 6.

Art. 8.

I ruoli aggiunti, istituiti con la legge 3 aprile 1957, n. 233, sono soppressi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici, in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando le anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli aggiunti, che in attuazione di disposizioni legislative o per concorso siano stati nominati in ruolo organico, conseguono, a doman-

da, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo, se fossero rimasti nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Art. 9.

Con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 aprile 1957, n. 233, e delle successive norme integrative e modificative, i dipendenti non di ruolo, comunque in servizio presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano compiuto o compiano successivamente i periodi di servizio previsti dall'articolo 2 della predetta legge, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

Parimenti saranno immessi nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico immediatamente superiore a quella di appartenenza i dipendenti di ruolo che, in possesso del titolo di studio occorrente e che abbiano svolte lodevolmente le funzioni proprie della carriera superiore, ne facciano domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti impiegati sono collocati nell'organico della carriera superiore dopo il personale proveniente dai ruoli aggiunti di cui al secondo comma dell'articolo 8.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 3 aprile 1957, n. 233, coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono sono collocati nel ruolo della carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi.

Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva, si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Il collocamento nei ruoli organici previsti dalla presente legge è disposto in soprannumero da assorbire con la promozione alle qualifiche di Capo reparto, ragioniere principale, primo archivista e commesso, nonchè con la cessazione dal servizio.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge e per il primo anno dalla sua entrata in vigore, i periodi di permanenza nelle qualifiche delle singole carriere dei ruoli camerali, richiesti per il conseguimento della qualifica superiore, sono ridotti alla metà. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Il beneficio di cui sopra può essere goduto soltanto una volta.

Art. 11.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle singole carriere dei ruoli camerali sono ricoperti, nella misura del 50 per cento, mediante concorsi interni per esami, per i quali si prescinde dal limite massimo di età.

Possono partecipare ai predetti concorsi, per i posti della carriera esecutiva, i dipendenti di ruolo camerale della carriera ausiliaria che, per un periodo di almeno un triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in maniera continuativa espletato mansioni proprie della carriera esecutiva anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.

Art. 12.

Sino all'entrata in vigore delle norme previste dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sull'ordinamento e funzionamento delle Ca-

mere di commercio industria, artigianato ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i direttori e sostituti direttori dell'apposito ruolo organico degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che prestano servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura, con l'incarico di Segretario generale o di Vice segretario generale possono, a loro domanda e su deliberazione della Giunta camerale, continuare nel loro incarico in via temporanea e per il periodo in cui rimangono in carica presso la stessa sede. In tali casi, essi Direttori e Vice direttori del ruolo statale UPICA dovranno essere coadiuvati, nelle loro funzioni direttive, o sostituiti nei casi di loro assenza o di loro impedimento, dai Segretari generali e Vice segretari generali dei ruoli camerale nominati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Nei casi di cessazione dell'impiego o di allontanamento per qualsiasi motivo dall'attuale sede, di essi Direttori e Vice direttori del ruolo statale UPICA, saranno immessi di diritto, sulle rispettive funzioni, i Segretari generali ed i Vice segretari generali del ruolo camerale come sopra nominati.

Art. 13.

Le disposizioni transitorie e temporanee di cui al precedente articolo, si applicano, con gli opportuni accorgimenti e le stesse modalità, ai funzionari statali degli altri ruoli UPICA che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso le Camere con l'incarico di Capo ufficio statistica o di Capo ufficio ragioneria.

Art. 14.

Ai funzionari statali in servizio presso le Camere e per il periodo di tempo in cui rimangono incaricati ai sensi delle disposizioni previste nei precedenti articoli 12 e 13, sarà corrisposto a titolo di assegno personale a carico delle rispettive Camere la differenza fra il trattamento economico e di

previdenza goduto per la qualifica statale ricoperta e quello eventualmente più favorevole corrisposto ai dipendenti camerali, in virtù delle disposizioni della presente legge, aventi eguale qualifica.

Art. 15.

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al primo comma dell'articolo 12, sono sospesi i concorsi pubblici per i posti disponibili o che si renderanno disponibili nei ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previsti dalle leggi preesistenti.

Art. 16.

È fatto salvo il diverso più favorevole trattamento economico di quiescenza e di previdenza del personale delle Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura delle Regioni a statuto speciale.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA UNICA-TIPO PER IL PERSONALE
DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

QUALIFICHE		
CAMERALI	CORRISPONDENTI STATALI	COEFFI- CIENTI
CARRIERA DIRETTIVA		
Segretario generale	Ispettore generale	670
Vice segretario generale	Direttore divisione	500
Capo servizio	Direttore divisione	500
Capo reparto	Direttore di sezione	402
Vice capo reparto	Consigliere di I classe	325
1° Segretario	Consigliere di II classe	271
Segretario	Consigliere di III classe	229
CARRIERA DI CONCETTO		
Capo ragioniere	Segretario capo	500
Vice capo ragioniere	Segretario principale	402
Ragioniere principale	Primo segretario	325
Primo ragioniere	Segretario	271
Ragioniere	Segretario aggiunto	229
Vice ragioniere	Vice segretario	202
CARRIERA ESECUTIVA		
Archivista superiore	Archivista superiore	325
Archivista capo	Archivista capo	271
Primo archivista	Primo archivista	229
Archivista	Archivista	202
Applicato	Applicato	180
Applicato aggiunto	Applicato aggiunto	157
CARRIERA PERSONALE AUSILIARIO		
Commesso	Commesso	173
Usciere capo	Usciere Capo	159
Usciere	Usciere	151
Inserviente	Inserviente	142
Agente tecnico capo	Agente tecnico capo	173
Agente tecnico	Agente tecnico	159